



**Comune di Arluno**  
*(Provincia di Milano)*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
E L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**Approvato con deliberazione Consiliare n° 31 del 4/8/2014**

# SOMMARIO TITOLI

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 2</b>
<b>TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	<b>pag. 5</b>
<b>TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	<b>pag. 17</b>
<b>TITOLO IV – TARI</b>	<b>pag. 20</b>

## SOMMARIO DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag.
Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO	3
Articolo 3 TERMINI PER IL CONTRIBUENTE	4
Articolo 4 ENTRATA IN VIGORE	4

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di cui alla legge 29/01/2014 n.5, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, come articolata e disposta dalla deliberazione consiliare, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. L'imposta è risorsa comunale avente natura tributaria.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2.**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta IUC è applicata e riscossa dal Comune di Arluno nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Art. 3**  
**TERMINI PER IL CONTRIBUENTE**

I termini stabiliti dal Comune per gli adempimenti/versamenti dei contribuenti si intendono esclusi i giorni festivi e, se comprendono il mese di Agosto, si intendono prorogati fino al 15/9.

**Art. 4**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## SOMMARIO IMU

	Pag.
Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DELL'APPLICAZIONE	6
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	6
Articolo 3 ESENZIONI	7
Articolo 4 SOGGETTI ATTIVI	7
Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 6 BASE IMPONIBILE	8
Articolo 7 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	10
Articolo 8 DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE	10
Articolo 9 DISPOSIZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	11
Articolo 10 LE RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	12
Articolo 11 VERSAMENTI	12
Articolo 12 RIMBORSI	13
Articolo 13 DICHIARAZIONE	14
Articolo 14 ACCERTAMENTO	14
Articolo 15 CONTENZIOSO	15
Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI	15
Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	16

## TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### Articolo 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Arluno dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, quale componente di natura patrimoniale dell' Imposta Municipale Unica.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### Articolo 2

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, così definiti:
  - a. "FABBRICATO": unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.  
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione oppure, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b. "PERTINENZA" : immobile destinato in modo durevole a servizio o a ornamento di un altro immobile; per l'individuazione delle pertinenze dell'abitazione principale si rimanda al successivo art. 9 comma 2;
  - c. "AREA FABBRICABILE": area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.  
Non sono considerati fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento di animali, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'*art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99*, iscritti nella previdenza agricola, anche nelle ipotesi in cui tali soggetti abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari;
  - d. "TERRENO AGRICOLO": terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  
Sono considerati terreni agricoli anche i terreni incolti.

### **Articolo 3 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato;
  - b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9:
    - categoria E/1: stazioni per il servizio di trasporto
    - categoria E/2: ponti comunali a pedaggio
    - categoria E/3: fabbricati per esigenze pubbliche
    - categoria E/4: recinti chiusi per esigenze pubbliche
    - categoria E/5: fortificazioni
    - categoria E/6: fari, semafori, torri per orologio
    - categoria E/7: fabbricati per esercizi di culti
    - categoria E/8: cimiteri
    - categoria E/9: edifici particolari non presenti nelle categorie precedenti.
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli *artt. 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana* e loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (di cui all'*art. 73, comma 1, lettera c, del DPR N. 917, 22 dicembre 1986*), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui *all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222* (attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana);
  - i) le abitazioni principali e la relativa pertinenza, escluse le categorie A1, A8, A9, di cui alla legge 29/01/2014 n.5.

### **Articolo 4 SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto dell'imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal



comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio,

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Arluno viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario: per gli immobili, concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l'ex coniuge, a seguito di assegnazione della casa coniugale disposta da provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario della ex casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'*art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs n. 504 30 dicembre 1992*, e dei *commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011*, come meglio specificato nei successivi commi del presente regolamento.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi *dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662*, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui *all'art. 10 del D.lgs n. 42 del 22/01/2004* e per i fabbricati di cui al comma 3 del medesimo articolo, per cui sia intervenuta la dichiarazione del Ministero dei Beni culturali di cui agli *artt: 13 e 14 del D.lgs. n. 42/2004*, la base imponibile è ridotta del 50%.
5. Per i fabbricati non iscritti in catasto la base imponibile viene determinata come segue:
  - a) fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: il valore è costituito dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fino all'anno in cui i fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, dalla data di acquisizione;
  - b) fabbricati classificabili nel gruppo catastale D concessi in locazione finanziaria:
    - il valore è determinato secondo i criteri di cui ai *all'art. 6 comma 3 lettera d)* del presente regolamento sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
 oppure
    - il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dalla data di presentazione della procedura stessa.
6. Per i terreni agricoli, anche se non coltivati, la base imponibile viene determinata come segue:
  - a) valore ottenuto applicando un moltiplicatore pari a 135 al reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d' imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi *dell'art. 3- comma 51- della Legge n. 662 /1996*,
  - b) per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola: valore ottenuto applicando un moltiplicatore pari a 110 al reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d' imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi *dell'art. 3- comma 51- della Legge n. 662 /1996*.
7. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, in base allo strumento urbanistico approvato, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  
 Ai sensi *dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997* l'Amministrazione Comunale annualmente individua i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'attività di accertamento.
8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area fabbricabile, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma *dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, per cui è considerata area fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito *dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992*, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

## **Articolo 7**

### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, corredata da idonea documentazione comprovante lo stato dell'immobile.  
I fabbricati si considerano inagibili o inabitabili qualora presentino le seguenti caratteristiche:
    - degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile) e non derivante dalla mancata conclusione di opere edilizie relative ad immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    - fatiscenza del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì, esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica, previsti *dall'art.3, c.1, lett.c), d), e), f) del DPR 380/01, e dall'art.27, c.1, lett. c), d), e), f) della L.R. 12/05*;
2. Fatte salve le condizioni di cui al precedente punto 1, a puro titolo esemplificativo, l'inagibilità o inabitabilità, si verifica qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3. L'aliquota da applicare ai fabbricati inagibili o inabitabili è definita dall'articolo 8 comma 3).

## **Articolo 8**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.  
Sono confermate le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/10/2012.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e smi, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

**Articolo 9**  
**DISPOSIZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**  
**Categorie A1 – A8 – A9**

1. Per “ABITAZIONE PRINCIPALE” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per “PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE”: si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
3. “ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE”: il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa risulti non locata o concessa in comodato d’uso, anche gratuito;
  - b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero- a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso, anche gratuito;
  - c) l’unità immobiliare assegnata all’ex coniuge, a seguito di assegnazione della casa coniugale disposta da provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario della ex casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
4. “DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE” - Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, spetta una detrazione di € 200 annue rapportata al periodo di mesi durante il quale si protrae tale destinazione, come segue:
  - a) unico soggetto passivo: euro 200 per anno d’imposta;
  - b) pluralità di soggetti passivi: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente al periodo in cui persiste la destinazione ad abitazione principale, indipendentemente dalle singole quote di possesso;
  - c) unità immobiliare appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: € 200 per anno d’imposta;
  - d) ex coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale: € 200 per detto immobile;
  - e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d’uso, anche gratuito: € 200 per anno d’imposta;
  - f) unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso, anche gratuito : € 200 per anno d’imposta;
  - g) componenti del nucleo familiare che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale: la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica ad un solo immobile.
  - h) Dall’imposizione IMU sono escluse le abitazioni principali diverse dalle categorie A1 – A8 – A9 (legge 29/01/2014 n.5).

## **Articolo 10**

### **LE RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. Il presente articolo disciplina i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola come di seguito definiti:
  - coltivatore diretto: soggetto dedito direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo col lavoro proprio o della sua famiglia, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo (*artt. 2083 e 1647 del Codice Civile – art. 31 legge 26/5/1965 n. 590*);
  - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): soggetto che dedica alle attività agricole direttamente, o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale di lavoro (*art. 2135 del Codice Civile, art. 1 Dlgs n. 99/2004*);
2. I terreni agricoli di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
3. Le riduzioni sono rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni riportate dalla norma.
4. Nel caso di conduzione di più terreni le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni.
5. Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di immobile; se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti ripartendola proporzionalmente alle quote di possesso, mentre l'agevolazione viene interamente utilizzata da un soggetto se unico conduttore.
6. Per i soggetti proprietari che non conducono il fondo l'imposta viene calcolata seguendo le normali determinazioni del tributo di cui all'art. 6 comma 6 lettera a).
7. L'agevolazione non si applica ai terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP se incolti o concessi in affitto, ad eccezione del caso disciplinato dal successivo comma.
8. L'agevolazione si applica ai terreni ceduti in affitto o in comodato da persone fisiche (coltivatori diretti o IAP) a una società di persone da essi costituita e che pertanto in qualità di soci continuano a coltivare direttamente.

## **Articolo 11**

### **VERSAMENTI**

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
2. Nel mese in cui il comma 1 non sia applicabile, la mensilità è computata per intero con riferimento alla data di passaggio della proprietà:
  - se il passaggio avviene dal 1<sup>o</sup> al 15 del mese: l'imposta è in capo all'acquirente
  - se il passaggio avviene dal 16 al 31 del mese: l'imposta è in capo al cedente.
3. Il versamento dell'imposta è effettuato a mezzo del modello unitario F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonchè, a

decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato, ove dovuta, deve essere effettuato dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale utilizzando nel modello F24 gli appositi codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.
5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate di pari importo: la prima, con scadenza alla data del 16 giugno, e la seconda, con scadenza il 16 dicembre; in alternativa, il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.
7. Non si effettua il versamento se l'imposta annuale complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.
8. Se l'imposta viene assolta completamente si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, a condizione che ne venga data comunicazione scritta all'Ufficio Tributi ed esibita la relativa documentazione.
9. Se il contribuente non provvede al versamento dell'imposta entro le scadenze di legge previste, è consentito il ravvedimento operoso nel caso la violazione non sia già stata constatata e notificata da parte del Comune o non sia iniziata l'attività di accertamento. In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Gli interessi sono calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. La sanzione è così calcolata:
  - dal 1° al 14° giorno di ritardo: 0,2% per ogni giorno di ritardo;
  - dal 15° al 30° giorno di ritardo: sanzione fissa del 3%;
  - dal 31° giorno di ritardo e fino a un anno: sanzione fissa del 3,75%.

## **Articolo 12 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, limitatamente alla quota comunale, viene effettuato su istanza del contribuente protocollata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento oppure viene effettuato d'ufficio se tale diritto viene accertato entro lo stesso termine. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Ai sensi dell'*art. 1 comma 165 - della Legge 296/2006*, si riconoscono gli interessi sulle somme da rimborsare al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data del versamento.
3. La misura annua degli interessi è fissata nella misura del tasso di interesse legale vigente nell'anno di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11 -comma 7 - del presente regolamento.

### **Articolo 13**

#### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui *all'art. 9 - comma 6 - del Dlgs n. 23 del 14/3/2011*.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni che determinano un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, se compatibili, valgono anche ai fini IMU.

### **Articolo 14**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo *art. 11 comma 3 del Dlgs n. 504 del 1992*, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'*art. 11, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1992*, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, dispone i rimborsi e appone il visto di esecutività sui ruoli.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli *artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Le attività di accertamento e riscossione dell'IMU riservata allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme accertate a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi dell' *art. 13 comma 11 DL 201/2011*.
8. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni di legge.
9. Ai sensi dell'*art. 3, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 2012*, non si procede all'attività di accertamento e all'iscrizione a ruolo del credito, riferito al singolo periodo d'imposta, che non supera l'importo di 30 euro comprensivo di sanzioni amministrative e interessi.

## **Articolo 15 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati gli istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme ed in particolare l'accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e al relativo regolamento comunale.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento comunale sull'accertamento con adesione.

## **Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli *artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997* se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'*art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 103,29, ai sensi dell'*art. 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997*.



8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
9. Oltre alle suddette sanzioni si applicano gli interessi al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili, ai sensi *dell'art. 1 – comma 165- della Legge n. 296/2006*.

**Articolo 17**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## SOMMARIO TASI

	Pag
Articolo 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	18
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	18
Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI	18
Articolo 4 BASE E VALORE IMPONIBILE	19
Articolo 5 ALIQUOTE	19
Articolo 6 ESENZIONI E RIDUZIONI	19
Articolo 7 DISPOSIZIONI VARIE	19

## **TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Arluno del Tributo per i Servizi Indivisibili, istituito dall'articolo 1 commi 669-679 della Legge n. 147/2013, quale componente dell'Imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili.
2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### **Art. 2**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il titolo di proprietà o altro diritto reale dell'abitazione principale e sua pertinenza, senza alcuna esclusione di categorie catastali e senza detrazioni.

### **Art. 3**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il proprietario o titolare di altro diritto reale dell'abitazione principale, e sua pertinenza, senza alcuna esclusione di categorie catastali e senza detrazioni.
2. In caso di pluralità di soggetti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria distintamente a carico dei singoli.
3. Ciascun contribuente effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso.
6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

**Art. 4**  
**BASE E VALORE IMPONIBILE**

1. La base e il valore imponibile dei fabbricati sono quelli previsti per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU di cui al Titolo II.

**Art. 5**  
**ALIQUOTE**

1. L'aliquota TASI è fissata per l'anno 2014 nel 2 per mille sulle abitazioni principali e sulle pertinenze rilevate ai fini IMU, senza detrazioni e senza esclusioni di categorie catastali.

2. Con la delibera di Consiglio Comunale, di approvazione del presente regolamento, si provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**Art. 6**  
**ESENZIONI E RIDUZIONI**

Sono esenti dalla TASI gli immobili esenti ai fini IMU di cui al titolo II del presente regolamento, ad esclusione della lettera i) dell'art. 3 (IMU) e delle altre fattispecie non interessate dalla TASI.

**Art. 7**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

Valgono per la TASI le disposizioni del regolamento IMU, per quanto e ove applicabili, salvo gli articoli del presente regolamento TASI.

**TITOLO IV**  
**TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO**  
**DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)**

- Art. 1            Oggetto
- Art.2            Istituzione della TARI
- Art. 3            Determinazione della TARI
- Art. 4            Presupposti per l'applicazione della TARI
- Art. 5            Superficie soggette a TARI
- Art.6            Superficie non soggette a TARI
- Art. 7            Esenzioni
- Art. 8            Applicazione della TARI in funzione dello svolgimento  
del servizio
- Art. 9            Obbligazione concernente il pagamento della TARI
- Art. 10           Tariffa di riferimento
- Art. 11           Calcolo della TARI
- Art. 12           Componenti di costo
- Art. 13           Metodo utilizzato
- Art. 14           Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche
- Art. 15           Determinazioni delle classi di attività delle utenze  
non domestiche e dei connessi coefficienti per  
la determinazione della TARI
- Art. 16           Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- Art. 17           Calcolo della TARI per le utenze domestiche
- Art. 18           Calcolo della TARI per le utenze non domestiche
- Art. 19           Utenze non stabilmente attive
- Art. 20           Modalità di realizzazione del servizio
- Art. 21           Riduzione della TARI
- Art. 22           Agevolazioni per la raccolta differenziata

Art. 23	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
Art. 24	Copertura delle riduzioni e agevolazioni
Art. 25	Servizi
Art. 26	Perdita o mancata restituzione della “Navigli Card”
Art. 27	Conferimento dei rifiuti
Art. 28	Il trattamento dei dati
Art. 29	Controlli e verifiche
Art. 30	Funzionario Responsabile
Art. 31	Denuncia di inizio, variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione
Art. 32	Numero di persone occupanti i locali
Art. 33	Accertamenti
Art. 34	Riscossione
Art. 35	Sanzioni e contenzioso
Art. 36	Istanza di contestazione
Art. 37	Entrata in vigore
Art. 38	Abrogazioni
Art. 39	Riferimenti di legge

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della componente TARI diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DELLA TARI**

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura tributaria (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

**Art. 3**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARI**

1. La TARI è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 651 della Legge 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La TARI è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
6. La TARI, ai sensi del comma 691 dell'art.1 Legge 147/2013, è affidata al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.

7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato nel Consorzio dei Comuni dei Navigli (di seguito "CCN").

#### **Art. 4**

#### **PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (TIA2).
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, *con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali*, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
  - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
  - d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al CCN, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.



5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

### **Art. 5 SUPERFICI SOGGETTE A TARI**

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purchè suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree operative scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

### **Art. 6 SUPERFICI NON SOGGETTE A TARI**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- ≈ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- ≈ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- ≈ locali privi delle utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- ≈ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ≈ superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- ≈ locali di cui all'art. 21 comma 4;
- ≈ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ≈ aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- ≈ aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- ≈ aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- ≈ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ≈ aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- ≈ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- ≈ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- ≈ le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Art. 7 ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla TARI:

a) gli edifici adibiti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Resta ferma la disciplina della TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

b) i locali e le aree per i quali la TARI sarebbe integralmente a carico del Comune;

c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

d) i locali, già assoggettati alla TARI per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

## **Art. 8 APPLICAZIONE DELLA TARI IN FUNZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**Art. 9**  
**OBBLIGAZIONE CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLA TARI**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 4).
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 4), dà diritto all'abbuono della TARI a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la TARI non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;
  - b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al CCN.
5. Il CCN in collaborazione con il Comune procede alla chiusura d'ufficio delle posizioni nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

**Art. 10**  
**TARIFFA DI RIFERIMENTO**

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art.3 comma 4 del presente Regolamento.

**Art. 11**  
**CALCOLO DELLA TARI**

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.10 del presente Regolamento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la TARI, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La TARI è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

3. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + ACC$$

dove:

- CSL** = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche  
**CARC** = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso  
**CGG** = Costi Generali di Gestione  
**CCD** = Costi Comuni Diversi  
**AC** = Altri Costi  
**CK** = Costi d'uso del Capitale  
**CRT<sub>f</sub>** = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa  
**ACC** = Fondo rischi svalutazione crediti  
**CRD<sub>f</sub>** = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

- CRT<sub>v</sub>** = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.  
**CTS** = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.  
**CRD<sub>v</sub>** = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.  
**CTR** = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

## Art. 12 COMPONENTI DI COSTO

1. Le componenti di costo della TARI sono definite come segue:

### **1.1. Costi operativi di gestione - CG**

a) **CGIND** = *costi di gestione* del ciclo dei servizi sui RSU *indifferenziati*

In tali costi sono compresi: **CSL, CRT<sub>f</sub>, CRT<sub>v</sub>, CTS, AC**

b) **CGD** = *costi di gestione* del ciclo della raccolta *differenziata*

In tali costi sono compresi: **CRD<sub>f</sub>, CRD<sub>v</sub>, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

### **1.2. Costi Comuni - CC**

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

### **1.3. Costi d'uso del Capitale - CK**

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

$r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

### **1.4 Accantonamenti**

1. E' previsto l'accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

2. Il CCN deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della TARI.

## **Art. 13**

### **METODO UTILIZZATO**

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
  - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
  - utenza non domestica comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la TARI.

#### **Art. 14**

### **DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento ( $K_a/K_b$ ) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

#### **Art. 15**

### **DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI.**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione ( $K_c/K_d$ ) da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

#### **Art. 16**

### **ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'**

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.15, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. La TARI applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

**Art. 17**  
**CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S<sub>tot</sub> (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd (n) = Quv * Kb(n) * Cu}$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della TARI per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{Quv = Qtot / \sum_n N(n) * Kb(n)}$$

dove:

Qtot = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

**Art. 18**  
**CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)}$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \Sigma ap Stot (ap) * Kc (ap)}$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)}$$

dove:

TVnd = quota variabile della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

**Art. 19**  
**UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:
- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi;
  - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.



2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 18 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La TARI viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15,00
3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della TARI:
  - a) nucleo 1 per superfici fino a 40 metri quadrati;
  - b) nucleo 2 per superfici da 41 a 70 metri quadrati;
  - c) nucleo 3 per superfici da 71 a 100 metri quadrati;
  - d) nucleo 4 per superfici da 101 a 150 metri quadrati;
  - e) nucleo 5 per superfici da 151 a 200 metri quadrati;
  - f) nucleo 6 per superfici superiori a 200 metri quadrati.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 21, comma 2 .

### **Art. 20** **MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana.

### **Art. 21** **RIDUZIONI DELLA TARI.**

1. La TARI è ridotta per quota fissa e quota variabile del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La TARI è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;

b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. La TARI è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e

non oltre il 31 dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta;

b) per utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa comunale.

4. La TARI è ridotta del 100% per la quota variabile per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

6. Le utenze interessate di cui ai commi 3b, 4 e 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 maggio di ogni anno, corredato dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali.

7. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

8. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

9. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

10. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

**Art. 22**  
**AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della TARI per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Le agevolazioni ai singoli utenti potranno applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.
3. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

**Art. 23**

**INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

1. Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, il Comune accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della TARI.
2. I soggetti che, a seguito di specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE .

**Art. 24**

**COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 21 e art. 23 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale; tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

**Art. 25**  
**SERVIZI**

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:
  - a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
  - b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
  - c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";

- d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
  - e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;
  - chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
  - validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

#### **Art. 26**

#### **PERDITA O MANCATA RESTITUZIONE DELLA NAVIGLI CARD**

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al CCN e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà fatturato al costo di € 2,50.
2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al CCN la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

#### **Art. 27**

#### **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 20 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione Comunale a tutte le utenze.

#### **Art. 28**

#### **IL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei documenti per il pagamento della TARI e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003.

4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni soggetto deve essere resa nota un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

#### **Art. 29 CONTROLLI E VERIFICHE**

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali.
2. I soggetti che effettuano i controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono rappresentati da personale di vigilanza, da personale delegato dal Comune o da personale del CCN.
3. Per la legittimità dei controlli è necessario:
  - indicare in un documento – Convenzione tra Comune e società incaricata, provvedimento amministrativo, atto di diritto privato - il “responsabile” del trattamento dei dati personali raccolti nel corso del controllo;
  - identificare per iscritto, come “incaricati” del trattamento, i dipendenti della struttura privata fissando l'ambito delle operazioni che essi possono compiere in relazione ai dati del contribuente;
  - ottenere l'autorizzazione del Sindaco per accedere ai locali;
  - inviare il relativo avviso all'interessato almeno 7 giorni prima della verifica.

#### **Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale del concessionario.

**Art. 31**  
**DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE**  
**DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE**

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della TARI (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree soggette a TARI su modulo predisposto dal CCN e disponibile presso gli uffici comunali.
2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.
4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste; è possibile in sostituzione della documentazione richiesta la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.
6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità pregresse, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 33.

**Art. 32**  
**NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI**

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della TARI un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 19 comma 3.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 31 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

**Art. 33**  
**ACCERTAMENTI**

1. Il Funzionario responsabile del Comune provvede, direttamente, o tramite il CCN o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la TARI e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Le attività saranno regolamentate con apposito accordo tra le parti. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della TARI applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

**Art. 34**  
**RISCOSSIONE**

1. La riscossione della TARI ai sensi del comma 691 dell'art. 1 Legge 147/2013, è affidata al CCN.
2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della TARI nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. L'avviso di pagamento non viene emesso per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo dell'addizionale provinciale.
4. Il versamento della TARI verrà effettuato in numero di due rate uguali con bollettino postale, MAV e RID. Con distinto atto successivo saranno determinate le scadenze della TARI prevedendo la possibilità di pagare anche in un'unica rata; nel caso in cui l'avviso di pagamento sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata.
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nell'avviso, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa.
7. Qualora l'utente non effettui il pagamento della rata nel termine ivi indicato, il CCN, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del tributo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al tasso legale di riferimento vigente nonché le eventuali spese di notifica sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
8. Su richiesta del contribuente, il CCN, a mezzo di determinazione del Direttore, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00; il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.
9. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
  - fino ad € 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili, con importo minimo delle rate € 50/cad;
  - da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
  - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
  - da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
  - oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
  - in caso di richiesta di dilazione straordinaria oltre le 24 rate mensili è necessario acquisire il parere del Comune di competenza attraverso atto formale.
10. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per la riduzione del debito dell'utente è sempre necessario l'atto formale del Comune di residenza fatto salvo il caso di procedure concorsuali o fallimentari.



**Art. 35**  
**SANZIONI E CONTENZIOSO**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  - In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 0,2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
  - In caso di omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - In caso di infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

**Art. 36**  
**ISTANZA DI CONTESTAZIONE**

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della TARI, inoltra istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il ricevente l'istanza risponde in forma scritta alla stessa entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie.

**Art. 37**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2014.

**Art. 38**  
**ABROGAZIONE**

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa alle annualità pregresse.  
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate.

**Art. 39**  
**RIFERIMENTI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.